

Il parametro “carbonio organico disciolto” oggetto di una circolare ministeriale

Rifiuti in discarica più chiarezza sul doc

■ di **Attilio Balestreri** e **Beatrice Toniolo**, B&P Avvocati

Proposto un percorso progressivo finalizzato a risolvere l'incongruenza tra l'applicazione delle misure di cui alla lettera a) e di quelle riportate alla lettera g) della nota asterisco alla tabella 5 del D.M. 27 settembre 2010, come modificato dal successivo D.M. 24 giugno 2015

Il contesto normativo

Il decreto ministeriale 27 settembre 2010 stabilisce i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti in discarica, coerentemente con quanto previsto dall'art. 7, comma 5, D.Lgs. n. 36/2003.

Come è noto, uno dei parametri maggiormente critici per l'ammissibilità in discarica è il **carbonio organico disciolto**, noto anche con l'acronimo “doc”, che rappresenta l'indice di putrescibilità del rifiuto e risulta, pertanto, determinante ai fini dell'ammissibilità in discarica dei rifiuti organici. L'obiettivo del trattamento dei rifiuti prima del conferimento in discarica è, infatti, in primo luogo quello di abbatterne in modo significativo il carico organico.

Per far fronte alle difficoltà emerse nell'applicazione di rigidi e generalizzati valori limite, il D.M. 27 settembre 2010 ha ammesso, a determinate condizioni e per specifiche tipologie di rifiuti, alcune deroghe al rispetto del valore limite di doc, indicate in nota asterisco (*) alla tabella 5 dell'art. 6 per quanto riguarda le **discariche per rifiuti non pericolosi**.

La nota è stata oggetto di modifica ad o-

pera del D.M. 24 giugno 2015, intervenuto in modo sostanziale sul testo originario del D.M. 27 settembre 2010, in particolare, con la previsione della possibile **deroga** del parametro doc per i rifiuti derivanti dal trattamento biologico individuati dal **codice cer 190501 sia alla lettera a) sia alla lettera g) della nota asterisco alla tabella 5**. Le due disposizioni, però, prevedono **diverse condizioni di applicabilità** della deroga. Infatti:

- la **lettera a)** prevede che il parametro doc non si applichi ai rifiuti derivanti «dal trattamento biologico individuati dal codice 190501, purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente l'attività biologica, quali il compostaggio, la digestione anaerobica, i trattamenti termici ovvero altri trattamenti individuati come Bat per i rifiuti a matrice organica dal Dm 29 gennaio 2007», mentre
- la **lettera g)** ammette la deroga per i «rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti, individuati dai codici 190501, 190503, 190604 e 190606, purché sia garantita la conformità con quanto previsto

TABELLA 1**Testo a fronte della nota asterisco prima e dopo il D.M. 24 giugno 2015**

Testo precedente	Testo attualmente in vigore
<p>«(*) Il limite di concentrazione per il parametro Doc non si applica alle seguenti tipologie di rifiuti:</p> <p>a. fanghi prodotti dal trattamento e dalla preparazione di alimenti individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 020301, 020305, 020403, 020502, 020603, 020705, fanghi e rifiuti derivanti dalla produzione e dalla lavorazione di polpa carta e cartone (codici dell'elenco europeo dei rifiuti 030301, 030302, 030305, 030307, 030308, 030309, 030310, 030311 e 030399), fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (codice dell'elenco europeo dei rifiuti 190805) e fanghi delle fosse settiche (200304), purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente l'attività biologica;</p> <p>b. fanghi individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 040106, 040107, 040220, 050110, 050113, 070112, 070212, 070312, 070412, 070512, 070612, 070712, 170506, 190812, 190814, 190902, 190903, 191304, 191306, purché trattati mediante processi idonei a ridurre in modo consistente il contenuto di sostanze organiche;</p> <p>c. rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 190801 e 190802;</p> <p>d. rifiuti della pulizia delle fognature (200306);</p> <p>e. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere individuati dal codice dell'elenco europeo dei rifiuti 200141;</p> <p>f. rifiuti derivanti dal trattamento meccanico (ad esempio selezione) individuati dai codici 191210 e 191212 e dal trattamento biologico, individuati dal codice 190501;</p> <p>g. rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti urbani, individuati dai codici 190503, 190604 e 190606, purché sia garantita la conformità con quanto previsto dai Programmi regionali di cui all'articolo 5 del Dlgs 36/2003 e presentino un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma Uni/Ts 11184) non superiore a 1000 mgO₂ /kgSVh».</p>	<p>«(*) Il limite di concentrazione per il parametro Doc non si applica alle seguenti tipologie di rifiuti:</p> <p>a. fanghi prodotti dal trattamento e dalla preparazione di alimenti individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 020301, 020305, 020403, 020502, 020603, 020705, fanghi e rifiuti derivanti dalla produzione e dalla lavorazione di polpa carta e cartone (codici dell'elenco europeo dei rifiuti 030301, 030302, 030305, 030307, 030308, 030309, 030310, 030311 e 030399), fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (codice dell'elenco europeo dei rifiuti 190805), fanghi delle fosse settiche (200304) e rifiuti dal trattamento biologico individuati dal codice 190501, purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente l'attività biologica, quali il compostaggio, la digestione anaerobica, i trattamenti termici ovvero altri trattamenti individuati come Bat per i rifiuti a matrice organica dal Dm 29 gennaio 2007;</p> <p>b. fanghi individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 040106, 040107, 040220, 050110, 050113, 070112, 070212, 070312, 070412, 070512, 070612, 070712, 170506, 190812, 190814, 190902, 190903, 191304, 191306, purché trattati mediante processi idonei a ridurre in modo consistente il contenuto di sostanze organiche;</p> <p>c. rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 190801 e 190802;</p> <p>d. rifiuti della pulizia delle fognature (200306);</p> <p>e. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere individuati dal codice dell'elenco europeo dei rifiuti 200141;</p> <p>f. rifiuti derivanti dal trattamento meccanico (ad esempio selezione) individuati dai codici 191210 e 191212;</p> <p>g. rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti, individuati dai codici 190501, 190503, 190604 e 190606, purché sia garantita la conformità con quanto previsto dai Programmi regionali di cui all'articolo 5 del Dlgs 36/2003 e presentino un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma Uni/Ts 11184) non superiore a 1000 mgO₂ /kgSVh».</p>

dai Programmi regionali di cui all'articolo 5 del Dlgs 36/2003 e presentino un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma Uni/Ts 11184) non superiore a 1000 mgO₂ /kgSVh».

Per maggior chiarezza, si riporta nella **tabella 1** il testo a fronte della nota asterisco (*), prima e dopo le modifiche apportate dal D.M. 24 giugno 2015.

Le modifiche apportate dal D.M. 24 giugno

1 Si tratta dei piani regionali per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica.

BOX 1

Confronto tra la lettera a) e la lettera g) nella circolare MinAmb n. 0017669/2017

«La lett. a), in particolare, prevede tra l'altro che i rifiuti derivanti dal trattamento biologico individuati dal codice 190501 possano essere conferiti in discarica «purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente l'attività biologica, quali il compostaggio, la digestione anaerobica, i trattamenti termici ovvero altri trattamenti individuati come BAT per i rifiuti a matrice organica dal d.m. 29 gennaio 2007». La lett. g), d'altra parte, prevede che i rifiuti derivanti da trattamento biologico dei rifiuti, individuati – per quel che qui è di più prossimo interesse – dal medesimo codice 190501, possano essere conferiti in discarica «purché sia garantita la conformità con quanto previsto dai programmi regionali di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 36/2003 e presentino un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma UNI/TS 11184) non superiore a 1.000 mgO₂/kgSVh».

Le due disposizioni sopra richiamate – anche alla luce della circostanza secondo la quale sono frutto del medesimo intervento normativo sul corpo del d.m. 27 settembre 2010 – non possono non essere interpretate sistematicamente, e in modo tale da conferire un preciso contenuto precettivo ad entrambe».

«*La nota di chiarimento non dettaglia con quali modalità valutare la percentuale di riduzione, lasciando questo compito all'autorità competente che dovrà tenere in considerazione specifici criteri*

2015 hanno posto immediatamente il problema dell'interpretazione della nota in relazione al cer 190501 e, in particolare, del rapporto tra la lettera a) e la lettera g). **Le due disposizioni, infatti, appaiono, da un lato, parzialmente sovrapponibili e, dall'altro, in potenziale contrasto:**

- sovrapponibili, perché la previsione di cui alla lettera g) appare maggiormente specifica rispetto alla lettera a);
- potenzialmente in contrasto, in quanto la lettera a) si limita a richiedere che vengano attuati trattamenti idonei a ridurre «in modo consistente» l'attività biologica, laddove invece la lettera g), indica due criteri specifici, ovvero la coerenza con i piani regionali di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 36/2003¹ nonché - e soprattutto - il rispetto di un valore limite determinato

(indice respirometrico dinamico non superiore a 1000 mgO₂/kgSVh).

La circolare ministeriale 14 dicembre 2017, n. 0017669

Nel contesto sin qui delineato, soltanto a diversi anni di distanza dell'entrata in vigore del D.M. 24 giugno 2015, il ministero dell'Ambiente è intervenuto con la **circolare del 14 dicembre 2017, prot. n. 0017669**, nel dichiarato intento di chiarire le incongruità sopra descritte.

Il provvedimento, dopo una ricostruzione dell'attuale contesto normativo, sviluppa un percorso strutturato in tre passaggi sostanziali.

Innanzitutto, viene chiarito, privilegiando un criterio di interpretazione sistematica, che le disposizioni della **lettera a)** e del-

la **lettera g)** sopra più volte citate devono essere **interpretate in modo disgiunto ed autonomo**; diversamente, laddove si ritenesse comunque necessario, ad esempio, il raggiungimento del valore limite di cui alla lettera g), si giungerebbe a un'interpretazione sostanzialmente abrogatrice della lettera a), e viceversa.

Conseguentemente, il ministero dell'Ambiente fornisce alcune indicazioni in merito all'interpretazione del requisito di cui alla lettera a). In particolare, si chiarisce che la riduzione «consistente» non può consistere nella fissazione di un valore limite «espresso nell'unità di misura mgO₂/kgSVh». Infatti, ponendo un valore pari a 1000 mg O₂/kgSV si renderebbe la disposizione un'inutile duplicazione della lettera g), mentre ponendo un valore diverso si aprirebbe una «insanabile antinomia» tra le due norme. Pertanto, prosegue la circolare ministeriale, «la valutazione dell'adeguatezza dell'abbattimento dell'indice respirometrico dinamico ai fini della sussistenza del requisito di cui alla lett. a) non può che derivare dalla **individuazione di una percentuale di abbattimento rispetto al valore in ingresso**».

La circolare, tuttavia, non dettaglia con quali modalità valutare la percentuale di riduzione, lasciando questo compito all'autorità competente che - nel determinare la percentuale - dovrà tenere in considerazione specifici criteri (concrete modalità di gestione dei rifiuti, percentuale di raccolta differenziata, attuazione dei piani regionali di riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica). Quanto al «valore in ingresso» che deve fungere da parametro di riferimento, si ritiene, pur in assenza di specifiche indicazioni sul punto, che debba intendersi il valore riscontrato nei rifiuti in ingresso all'impianto di trattamento. Ciò premesso, il ministero dell'Ambiente afferma, tuttavia, che il raggiungimento del valore di cui alla lettera g) rimane «senza dubbio, la **soluzione di gran lunga preferibile** dal punto di vista ambientale. Quanto detto non rende accettabile

una soluzione interpretativa che consenta, senza alcun'altra specificazione, il rispetto del solo standard meno tutelante». Viene dunque delineato un percorso in cui l'applicazione di un trattamento idoneo a ridurre in modo consistente l'attività biologica (in termini percentuali) è il punto di partenza e il raggiungimento del valore di cui alla lettera g) costituisce l'obiettivo da raggiungere. Ciò anche alla luce degli artt. 1 e 6, lettera a), direttiva 1999/31/Ce, in base ai quali - ricorda il Ministero - il trattamento dei rifiuti deve mirare «a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente».

In altre parole, il criterio indicato alla lettera a) della nota asterisco è una condizione minima - e necessariamente temporanea - funzionale al raggiungimento del valore dettato dalla lettera g) della nota asterisco alla tabella 5. Citando le parole della circolare, «l'applicazione del criterio della “consistente riduzione” dell'attività biologica non può che essere circoscritto nel tempo, e accompagnato dall'adozione di tutte le misure necessarie per avvenire, nel più breve tempo possibile, ad un regime in grado di assicurare il rispetto della lett. g) del d.m. in oggetto».

Conclusioni

Il ministero dell'Ambiente, con la circolare 14 dicembre 2017, n. 0017669, nel tentativo di salvaguardare il testo normativo, adotta una soluzione che, pur non chiarendo il criterio della consistente riduzione dell'attività biologica e non dettando tempistiche per il “periodo transitorio” funzionale raggiungimento del valore-obiettivo dell'indice respirometrico dinamico (1000 mgO₂/kgSV), permette, comunque, di identificare un percorso progressivo finalizzato a un obiettivo chiaro. In questo contesto, dunque, la definizione del percorso operativo resta affidata al confronto tra operatori ed enti, con le conseguenti incertezze applicative e gestionali che impongono, per gli operatori, di affrontare la tematica e identificare un percorso scandito.